

DM 14 luglio 1987.
Modificazioni al regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 1987)

Art. 1.

Commissioni esaminatrici

Il secondo comma dell'art. 8 del D.M. 15 marzo 1986 è sostituito dal seguente: "Il presidente viene scelto nelle seguenti categorie:

- a. professori universitari di ruolo ordinario o straordinario;
- b. professori universitari associati o fuori ruolo;
- c. presidi di ruolo ordinario degli istituti tecnici provenienti da cattedre di insegnamento comprese nelle classi di concorso XX, LXXXIV e CXIV;
- d. presidi di ruolo ordinario degli istituti tecnici per geometri o commerciali e per geometri".

È ridotto da quindici a dieci anni il periodo minimo di iscrizione all'albo professionale richiesto dal penultimo comma dell'art. 8 del richiamato decreto ministeriale, ai fini dell'inclusione nelle commissioni esaminatrici dei geometri liberi professionisti.

Art. 2.

Sostituzioni.

I primi due commi dell'art. 9 del D.M. 15 marzo 1986 sono sostituiti dai seguenti: "Con lo stesso decreto di nomina di cui al precedente articolo il ministro della pubblica istruzione designa per ciascuna commissione anche tre membri supplenti, di cui uno scelto dalla categoria dei docenti delle scuole secondarie e due dalle terne designate dal Consiglio nazionale dei geometri.

In caso di giustificata assenza all'atto dell'insediamento della commissione o di successivo impedimento di qualcuno dei commissari, il presidente dispone con proprio provvedimento la relativa definitiva sostituzione nominando il membro supplente della categoria corrispondente, seguendo, nel caso di assenza di un geometra iscritto all'Albo professionale, l'ordine di designazione ministeriale".

Art. 3.

Prove di esame.

Il programma di esame di cui alla tabella A allegata al D.M. 15 marzo 1986 è sostituito, nella parte concernente la seconda prova scritto-grafica, dal seguente:

"La seconda prova può consistere nella risoluzione di un problema riguardante l'estimo oppure il rilevamento e la rappresentazione di un terreno, con possibili connessioni con le tematiche dell'estimo".

Art. 4.

Temi per le prove scritto-grafiche.

I primi due commi dell'art. 12 del D.M. 15 marzo 1986 sono sostituiti dai seguenti:

"Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai rispettivi temi.

I temi, unici per ciascuna prova, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione.

Qualora i plichi ministeriali, per comprovate sopravvenute cause di forza maggiore non pervengano tempestivamente a destinazione o non possono essere utilizzati, i temi vengono assegnati da ciascuna commissione esaminatrice".